



# *Ministero delle Attività Produttive*

## *Il Ministro*

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO "l'accordo di programma quadro sviluppo locale" concernente un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori;

VISTO il D.M. 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive emanate ai sensi della predetta legge 488/92;

VISTO in particolare il punto 5, C5) del predetto testo unico, che prevede la possibilità di formare ulteriori graduatorie sulla base di specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 con il quale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle aree depresse delle isole minori la somma complessiva di lire 100 miliardi, pari a euro 51.645.690, da ripartire tra i territori interessati secondo le misure fissate dalla delibera del CIPE n. 136 del 21 dicembre 2000;

CONSIDERATO che il medesimo decreto 9 maggio 2001 attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di coordinamento del DUPIM, la definizione dei criteri per la concessione delle agevolazioni;

VISTO il proprio decreto del 21 novembre 2002 con il quale sono stati fissati i suddetti criteri;

CONSIDERATO che il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM nella riunione del 30 maggio 2003 ha richiesto la parziale modifica di detti criteri introducendo, in particolare, il riparto delle risorse disponibili tra i comuni interessati;

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione alle dette richieste ed, al contempo, di esporre in modo organico i richiamati criteri, annullare e sostituire il citato decreto 21 novembre 2002;

SENTITO il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM che si è espresso favorevolmente con nota dell'8 luglio 2003:

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Ministro delle attività produttive 21 novembre 2002 richiamato nelle premesse.

## Art. 2

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse attraverso un bando straordinario, secondo le modalità e i criteri previsti per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art.1, comma 2, della legge 488/92, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori di cui all'elenco allegato al presente decreto.

2. Le risorse disponibili, pari a complessivi 51.645.690 euro, sono ripartite tra le regioni interessate, secondo le misure fissate dal CIPE con delibera n. 136 del 21 dicembre 2000, e, nell'ambito di ciascuna regione, tra i relativi comuni come riportato nel citato allegato.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi da realizzare nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio tenuto conto che:

- a) i settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezioni C – “Estrazione di minerali”, D – “Attività manifatturiere”, E – “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua”, limitatamente alle classi 40.10 e 40.30, ed F – “Costruzioni” della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, con i limiti, i criteri e le condizioni fissati dalla legge 488/92 e fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea;
- b) le attività dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato 2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;
- c) per il settore del turismo le attività ammissibili sono quelle di cui al punto 2.2 lettera b) del testo unico delle direttive approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; al riguardo, le ulteriori attività ammissibili indicate dalle regioni sono quelle riportate nell'ultimo decreto di approvazione del Ministero delle attività produttive, relative al bando ordinario della legge 488/92 per il settore “turismo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prima del termine iniziale di presentazione delle domande di cui al presente decreto;
- d) per il settore del commercio i programmi ammissibili sono quelli di cui al punto 2.2 lettera c) del citato testo unico delle direttive e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Ministero delle attività produttive provvede alla formazione di una graduatoria per ciascuno dei settori di cui al comma 3 e per ciascuna delle regioni di cui al comma 2, con l'inserimento dei programmi ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dalle banche concessionarie.

5. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 4, ciascun comune indica, con riferimento al proprio territorio, se il bando si applica a tutti e tre, a due o ad uno solo dei settori di cui al comma 3. Le risorse attribuite a ciascun comune sono conseguentemente ripartite tra i predetti singoli settori come indicato nella seguente tabella:

Settori indicati dai comuni	Riparto delle risorse		
	Industria	turismo	commercio
INDUSTRIA-TURISMO-COMMERCIO	40%	50%	10%
INDUSTRIA-TURISMO	44%	56%	-
INDUSTRIA-COMMERCIO	80%	-	20%
TURISMO-COMMERCIO	-	83%	17%
INDUSTRIA	100%	-	-
TURISMO	-	100%	-
COMMERCIO	-	-	100%

6. Le indicazioni dei comuni di cui al comma 5 devono pervenire al Ministero delle attività produttive, dandone contestuale comunicazione al Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM, entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Per i comuni per i quali dette indicazioni non pervengano entro il predetto termine, il bando si applica a tutti e tre i settori di cui al comma 3.

7. Qualora, con riferimento al singolo comune, il bando si applichi a tutti e tre i predetti settori, ai soli fini dell'utilizzo delle risorse assegnate al comune medesimo, non si procede alla concessione delle agevolazioni per le iniziative da agevolare parzialmente per le quali, in base alla posizione in graduatoria ed alle risorse corrispondentemente disponibili, l'importo delle agevolazioni concedibili risulti inferiore al 70% di quello spettante per la dimensione dell'impresa e l'ubicazione dell'unità produttiva, tenuto conto della tipologia del programma di investimenti.

8. Nell'ambito della graduatoria regionale riferita a ciascun settore, le risorse finanziarie relative al singolo comune sono assegnate alle iniziative del comune medesimo secondo la posizione in graduatoria; le risorse del comune eventualmente non utilizzate, sono assegnate alle iniziative della graduatoria medesima agevolate parzialmente o non agevolate secondo la posizione in graduatoria ed indipendentemente dal comune ove essa è ubicata. Nell'ambito di ciascuna regione, le risorse finanziarie relative a ciascun settore eventualmente non utilizzate, sono assegnate agli altri settori in proporzione al fabbisogno derivante dalle corrispondenti richieste non soddisfatte.

9. Le risorse finanziarie relative a ciascuna regione eventualmente non utilizzate, sono attribuite alle altre regioni in proporzione a ciascun fabbisogno regionale derivante dalle corrispondenti richieste non soddisfatte; nell'ambito di ciascuna regione le dette risorse sono assegnate alle graduatorie settoriali in proporzione ai relativi fabbisogni non coperti.

### **Art. 3**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi presentati esclusivamente dalle piccole e medie imprese. Per la determinazione della dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del "settore turismo" e del "settore commercio", si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.

### **Art. 4**

1. Le tipologie dei programmi ammissibili sono quelle individuate dal citato testo unico delle direttive in relazione ai settori di attività di cui all'articolo 2.

2. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori a 100.000 euro o superiori a 2 milioni di euro.

### **Art. 5**

**1.** Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i seguenti indicatori:

1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;
2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo.

**2.** Con riferimento agli indicatori di cui al comma 1:

- a) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 1 sono quelle definite al punto 6.2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;
- b) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 2 sono quelle definite al punto 6.3 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315.

**3.** Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

**4.** Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 5% per i programmi già inseriti nei PIST e non agevolati; l'attestazione formale di spettanza di tale maggiorazione è rilasciata dalla regione o dal soggetto locale competente.

**5.** Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda, l'impresa non abbia più di nove dipendenti ed il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a 200.000 euro.

## **Art. 6**

**1.** Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto si applicano le modalità e le procedure definite dalle disposizioni attuative della legge 488/92.

## **Art. 7**

**1.** Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 e successive modifiche ed integrazioni, al testo unico delle direttive approvato con D.M. 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni e alle relative circolari di attuazione.

**2.** Gli oneri relativi alle attività di istruttoria e di erogazione effettuate dalle banche concessionarie, nonché quelli relativi agli accertamenti di spesa, gravano sulle disponibilità assegnate a ciascuna regione.

## **Art. 8**

**1.** I termini di presentazione delle domande per la partecipazione al bando di cui al precedente art. 2, comma 1 sono fissati a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare del Ministero delle attività

produttive che recepisce le indicazioni dei comuni di cui al precedente articolo 2, comma 5 e fino al centoventesimo giorno successivo.

2. Per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 e per tutti gli altri adempimenti connessi alla concessione ed erogazione delle agevolazioni si utilizzano la modulistica e gli schemi di dichiarazione adottati per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art.1, comma 2, della legge 488/92, secondo le indicazioni e le precisazioni fornite con circolare del Ministero delle attività produttive. Per i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori al limite di cui al precedente art. 5, comma 5, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti stessi, non è richiesto il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4bis, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

IL MINISTRO  
*Firmato Marzano*

**Elenco delle aree depresse dei comuni delle isole minori e corrispondenti risorse disponibili**

Comuni	Area obiettivo	Risorse disponibili
<b>TOSCANA</b>		<b>7.062.853</b>
<i>Provincia di Grosseto</i>		
Isola del Giglio	Ob.2	1.170.375
<i>Provincia di Livorno</i>		
Campo nell'Elba	Ob.2	1.057.571
Capoliveri	Ob.2	559.993
Capraia Isola	Ob.2	722.616
Marciana	Ob.2	553.866
Marciana Marina	Ob.2	385.279
Porto Azzurro	Ob.2	468.210
Portoferraio	Ob.2	1.296.056
Rio Marina	Ob.2	454.008
Rio nell'Elba	Ob.2	394.879
<b>LAZIO</b>		<b>684.000</b>
<i>Provincia di Latina</i>		
Ventotene	Ob.2	684.000
<b>CAMPANIA</b>		<b>12.950.157</b>
<i>Provincia di Napoli</i>		
Anacapri	Ob.1	1.256.023
Barano d'Ischia	Ob.1	1.409.927
Capri	Ob.1	1.389.269
Casamicciola Terme	Ob.1	1.216.256
Forio	Ob.1	1.783.326
Ischia	Ob.1	2.143.296
Lacco Ameno	Ob.1	927.040
Procida	Ob.1	1.931.549
Serrara Fontana	Ob.1	893.471
<b>PUGLIA</b>		<b>2.194.942</b>
<i>Provincia di Foggia</i>		
Isole Tremiti	Ob.1	2.194.942
<b>SICILIA</b>		<b>15.584.087</b>
<i>Provincia di Agrigento</i>		
Lampedusa e Linosa	Ob.1	2.236.258
<i>Provincia di Messina</i>		
Leni	Ob.1	632.660
Lipari	Ob.1	5.138.745
Malfa	Ob.1	658.483
Santa Marina Salina	Ob.1	658.483
<i>Provincia di Palermo</i>		
Ustica	Ob.1	1.097.471
<i>Provincia di Trapani</i>		
Favignana	Ob.1	2.494.487
Pantelleria	Ob.1	2.667.500
<b>SARDEGNA</b>		<b>13.169.651</b>
<i>Provincia di Cagliari</i>		
Calasetta	Ob.1	1.327.294
Carloforte	Ob.1	2.143.296
Sant'Antioco	Ob.1	2.943.804
<i>Provincia di Sassari</i>		
La Maddalena	Ob.1	5.216.215
Porto Torres, limitatamente all'isola di Asinara	Ob.1	1.539.042